

Bonus investimenti ordinari e strumentali 4.0: cosa succede dopo il 31 dicembre

Descrizione

La data del 31 dicembre 2022 rappresenta uno spartiacque sia per il bonus beni strumentali 4.0 che per quello relativo ai beni ordinari.

Per la prima tipologia di beni, a partire dal 2023, l'agevolazione riconosciuta nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% rispettivamente per ogni scaglione.

Per la seconda tipologia di beni, invece, salvo proroghe nella nuova legge di bilancio, dal 1° gennaio 2023, la suddetta agevolazione non spetterà più.

Il **31 dicembre 2022** rappresenta uno spartiacque non solo per quanto riguarda il bonus beni 4.0, ma anche quello relativo ai beni ordinari.

È necessario considerare, infatti, che sia per i **beni materiali** che per i **beni immateriali 4.0**, a partire dal 2023 la misura del credito d'imposta si riduce.

Beni materiali 4.0

Relativamente ai beni materiali 4.0 (di cui all'Allegato A alla Legge n. 232/2016), se per gli investimenti effettuati nel 2022, o nel termine lungo del 30 giugno 2023 in caso di prenotazione entro il 31 dicembre 2022, il credito d'imposta spetta nella misura:

del **40%** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni** di euro;

del **20%** per la quota di investimenti **tra i 2,5 milioni** di euro e i **10 milioni** di euro;

del **10%** per la quota di investimenti **tra i 10 milioni** di euro e i **20 milioni** di euro,

per gli **investimenti effettuati** nel **2023** il credito d'imposta riconosciuto, rispettivamente, nella **misura inferiore** del **20%**, **10%** e **5%**. (cioè SI DIMEZZA)

La percentuale del 5%, per la quota di investimenti tra 10 milioni e 50 milioni di euro, Ã prevista anche per le modifiche introdotte dall'articolo 10 del D.L. 4/2022 con riferimento agli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica. I suddetti investimenti dovranno essere individuati con un apposito Decreto Ministeriale.

Beni immateriali art. 4.0

Per quanto riguarda, invece, i beni immateriali art. 4.0 (di cui all'Allegato B alla Legge n. 232/2016) si ricorda l'incremento dell'agevolazione in parola, in via straordinaria, previsto dall'articolo 21 del D.L. 50/2022, riconoscendo un **credito d'imposta** pari al **50%** nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Anche per tali beni, qualora non sia possibile usufruire del termine lungo del 30 giugno 2023, la misura del beneficio viene ridotta in misura pari al 20%.

Beni strumentali art. ordinari

Con riferimento ai beni strumentali art. ordinari, il **credito d'imposta** per tali investimenti, sia materiali che immateriali, salvo modifiche ad opera della prossima legge di bilancio o di ulteriori disposizioni, risulta essere in dirittura di arrivo, considerando il termine del 31 dicembre 2022.

Si ricorda che, a norma dell'articolo 1, comma 1051 della Legge 178/2020, il credito d'imposta spetta per i beni materiali e immateriali strumentali, nuovi e destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Il carattere della strumentalitÃ comporta che tali beni devono essere, appunto, **strumentali rispetto all'attivitÃ esercitata** dall'impresa beneficiaria della maggiorazione. I beni devono, quindi, essere di **uso durevole** ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.

In tal senso, **sono esclusi** dall'agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, ossia i **beni merce**, i **beni trasformati** o **assemblati** per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita e i materiali di consumo.

In merito alla novitÃ, secondo i chiarimenti forniti dall'Amministrazione Finanziaria, tale requisito sussiste nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore o nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore purchÃ non sia giÃ stato utilizzato.

Infine, come giÃ specificato, i beni devono rispettare il requisito della territorialitÃ, ossia devono essere destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.

Stante quanto sopra, per gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali art. ordinari, il credito d'imposta spetta alle condizioni e nelle misure previste dai commi 1054 e 1055 dell'articolo 1 della Legge n. 178/2020.

A tale riguardo, gli **investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021** o nel termine lungo del **31 dicembre 2022**, cosÃ come prorogato dal D.L. n. 228/2021, rispetto al 30 giugno 2022, possono godere dell'agevolazione in misura pari al **10%** nel **limite massimo** dei costi agevolabili pari a **2 milioni** di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per quelli immateriali.

Ancora, per tutti gli investimenti in beni strumentali effettuati dal **1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**, senza considerare la prenotazione del termine **lungo**, potranno beneficiare dell'**agevolazione** in misura pari al **6%** del costo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento. Qualora, invece, entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l'**investimento** potrà **prolungarsi** fino al 30 giugno 2023, avvalendosi, appunto, del termine **lungo**.

Per gli investimenti in **beni materiali e immateriali effettuati** nel corso del **2023**, al momento, **non è ancora previsto** alcun credito d'imposta in considerazione del fatto che la precedente legge di bilancio ha prorogato e modificato fino al 2025 l'**agevolazione** spettante per i beni materiali e immateriali **4.0**.

Data di creazione

Novembre 23, 2022